

**ANCE** | MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

**OSSERVATORIO PREZZI  
ASSIMPREDIL ANCE**

**1/2022**



# INDICE

<b>A) SINTESI PROPOSTE PER:</b>	
Lavori in corso di esecuzione	Parte I
Lavori di prossimo affidamento	Parte II
<b>1) DOSSIER PREZZI</b>	
<b>Fonte Centro Studi ANCE</b> Tabella variazione percentuale prezzi 2020/2021 Elaborazione dicembre 2021	Pag. 7
<b>Fonte Centro Studi ANCE</b> Aggiornamento rilevazione percentuali di incremento dal 1° gennaio 2021 al 24 marzo 2022 Ferro, Bitume, Energia elettrica, Gas naturale, Petrolio, Gasolio	Pag. 8
<b>Fonte Assolombarda</b> Aumenti materie prime tra il 24 febbraio e il 9 marzo 2022	Pag. 11
<b>Assimpredil Ance Osservatorio Prezzi</b> Simulazione incremento costi di immobile residenziale Dicembre 2020 - 5 marzo 2022	Pag. 12
<b>Assimpredil Ance</b> Revisione prezzi contrattuali Opere stradali	Pag. 13
<b>Assimpredil Ance</b> Tabella situazione aggiornamento prezzi e costi delle varie fonti pubbliche	Pag. 14
<b>Assimpredil Ance Osservatorio Prezzi</b> Comparazione tra Prezzario quadrimestrale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e Prezzario di Regione Lombardia 2022	Pag. 16
<b>Assimpredil Ance Osservatorio Prezzi</b> Variazioni di prezzo listino Regione Lombardia 2022	Pag. 21
<b>2) DOSSIER NORME MERCATO LAVORI PUBBLICI</b>	
Adeguamento corrispettivo d'appalto pubblico - Premessa	Pag. 27
Riassunto regimi normativi in vigore	Pag. 29
Tabella sinottica dei provvedimenti legislativi adottati negli ultimi 9 mesi (luglio 2021 - marzo 2022)	Pag. 35
<b>3) CARO MATERIALI - MODELLI UTILI</b>	
Bozza di istanza di sospensione dell'esecuzione dei lavori pubblici	Pag. 53
Bozza di istanza di sospensione dell'esecuzione dei lavori privati	Pag. 56
Bozza di richiesta di riequilibrio delle condizioni contrattuali	Pag. 59



<i>Le problematiche</i>	<i>Le soluzioni</i>
<p>1) <b>Primo semestre 2021 e secondo semestre 2021 (di cui all' art. 1 septies DL Sostegni bis):</b> inadeguatezza del sistema della compensazione, del sistema rilevazioni e lista materiali di cui al decreto MIMS di rilevazione, eccessiva lentezza e farraginosità della procedure per il riconoscimento delle somme.</p> <p>2) <b>Primo semestre 2022 (Art 25 DL Energia – in corso di conversione):</b> sostanzialmente ripetitivo del meccanismo compensativo previsto dall'art. 1 septies del DL Sostegni bis, salvo rilevazioni ISTAT.</p> <p>3) Assenza di un <b>meccanismo di riequilibrio contrattuale immediato</b>, con riserva di conguaglio; inutilità della soluzione <b>di cui all'art. 23 della bozza di DL Contrasto effetti crisi ucraina</b> (mera anticipazione per SA accesso al Fondo)</p> <p>4) <b>Accordi Quadro</b> con offerte fatte nel 2020 o antecedentemente: mancato adeguamento prezzari dei contratti attuativi- Parziale inadeguatezza della soluzione <b>di cui al comma 11 bis dell'art. 29 DL ristori ter</b></p> <p>5) Assenza del riconoscimento del problema reperimento materiali e/o aumento come <b>causa di forza maggiore</b>; «scomparsa» dell'ipotesi di soluzione di cui all'<b>art. 23 della bozza di DL Contrasto effetti crisi ucraina</b>).</p> <p>6) Assenza della possibilità di <b>scioglimento</b> dei contratti con offerte fatte nel 2021 per <b>eccessiva onerosità sopravvenuta, senza conseguenze per impresa</b> (no sanzioni, no segnalazioni ad ANAC).</p>	<p>1) Prevedere un <b>aggiornamento straordinario dei prezzari in uso</b>, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, con contestuale applicazione per i lavori residui di una <b>vera formula di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali</b>, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni – al rialzo e al ribasso - del mercato (cfr. emendamento Art. 25 DL Energia)</p> <p>2) Per gli <b>Accordi Quadro già aggiudicati sulla base di prezzari non aggiornati</b> (risalenti al 2020 o prima), imporre un aggiornamento dei progetti prima della stipula dei contratti attuativi. <b>Necessità di chiarimento interpretativo</b></p> <p>3) Consentire la <b>risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta</b>, senza sanzioni e/o segnalazioni all'ANAC per l'appaltatore</p> <p>4) Garantire <b>l'esonero da responsabilità per causa di forza maggiore</b>, nel caso di ritardi/inadempimenti dovuti agli incrementi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali</p>

<i>Le problematiche</i>	<i>Le soluzioni</i>
<p>1) <b>Mancato e/o inadeguato aggiornamento dei prezzi per le opere di prossimo affidamento (art. 29 - DI ristori ter commi 11-12):</b> lentezza e farraginosità delle procedure per aggiornamento prezzi; facoltatività dell'aggiornamento; riferimento – incongruo – ai dm di rilevazioni prezzi per aggiornamento prezzi.</p> <p>2) <b>Assenza di una vera clausola revisionale per i nuovi lavori, sul modello francese/spagnolo (art. 29 di ristori ter):</b> confusione tra sistema revisionale e meccanismo di compensazione; operatività del meccanismo «compensativo/revisionale» solo nel 2023; confermate e/o aggravate le criticità del sistema compensativo (rispetto cronoprogramma, problema giustificativi, ecc)</p> <p>3) <b>Principio revisionale previsto nel nuovo DDL delega appalti;</b> considerato che il DDL dovrebbe essere approvato entro l'estate 2022, e che il nuovo Codice dovrebbe essere adottato entro la fine del 2022, la nuova revisione prezzi di cui al DDL delega non si applicherà prima del 2023.</p>	<p>1) Prevedere un <b>aggiornamento straordinario dei prezzi da porre a base di gara</b>, al fine di tener conto della crisi congiunturale internazionale</p> <p>2) Inserire obbligatoriamente nei contratti una <b>vera clausola di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali</b>, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni – al rialzo e al ribasso - del mercato</p> <p>3) Coinvolgimento anche di ANCE nel <b>lavoro di redazione delle linee guida</b> per l'adozione dei nuovi prezzi regionali (<b>art. 29 comma 12 DI Sostegni ter</b>).</p>



# **DOSSIER PREZZI**



**Fonte Centro Studi ANCE**  
**Tabella variazione percentuale prezzi 2020/2021**  
**Elaborazione dicembre 2021**

	<b>Materiali</b>	<b>Descrizione tecnica di riferimento ai soli fini della rilevazione</b>	<b>U.M.</b>	<b>VARIAZIONI % Anno 2021</b>
1	Ferro – acciaio tondo per cemento armato (solo il prezzo BASE senza Extra diametro)	in barre da m 12 B450C - diametro da 6 a 40 mm	Kg	<b>+130,18</b>
2	Rete elettrosaldata (solo il prezzo BASE senza Extra diametro)	m 2,25x4 ø mm 6 – maglia 15x15	Kg	<b>+139,00</b>
3	Laminati in acciaio profilati a freddo	Laminati mercantili S235 UNI EN 10025 da 60 a 150 mm	Kg	<b>+139,30</b>
4	Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Lamiere da treno UNI EN 10025 da 4,76 mm e oltre in acciaio	Kg	<b>+278,50</b>
5	Lamiere in acciaio "Corten"	Lamiere da treno UNI EN 10025 da 4,76 mm e oltre in acciaio	Kg	<b>+217,80</b>
6	Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Lamiere zincate a caldo UNI EN 10326 e UNI EN 10327	Kg	<b>+263,80</b>
7	Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	UNI EN 10025 Coils a caldo larghi da 600 mm e oltre	Kg	<b>+224,70</b>
8	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	UNI EN 124 Classe D400 a sezione circolare diametro interno mm 600	Kg	<b>+135,53</b>
9	Gabbioni filo ferro zincato	Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 UNI 8018, tessuta con trafilato in ferro diametro 2,7 mm	Kg	<b>+96,50</b>
10	Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	UNI EN 10025 travi IPE da 240 a 300 mm	Kg	<b>+119,37</b>
12	Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	S 355 (ex Fe 510) diametro 168,3 mm, spessore 12,5 mm	Kg	<b>+161,60</b>
13	Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	UNI EN 10224, diametro nominale mm 400	Kg	<b>+161,60</b>
14	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	UNI EN 8863, DN 40 (1" ½), spessore 2,9 mm	Kg	<b>+161,60</b>
17	Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	UNI EN 12201, PN 16, diametro esterno 110 mm	m	<b>+100,00</b>
18	Tubazione in PVC rigido	UNI EN 1401-1, SN4, diametro esterno 110 mm e spessore 3,2 mm	Kg	<b>+144,80</b>
19	Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	diametro 16 mm	Kg	<b>+178,70</b>
20	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici		Kg	<b>+167,08</b>
21	Fili di rame conduttori	ø 0,5 mm	Kg	<b>+107,10</b>
23	Tubi di rame per impianti idrosanitari	UNI EN 1057/97 diametro 12 mm, spessore 1 mm, rivestito con guaina	Kg	<b>+107,10</b>
33	Bitume	tipo 60/70	q	<b>+68,50</b>
52	Legname per infissi	in pino stagionato e trattato	mc	<b>+203,50</b>
53	Legname abete sottomisura		mc	<b>+203,50</b>
54	Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	F-DUE 30/40 L=30mm Deq=0,75 mm (requisiti definiti da norma UNI 11037 – 03)	Kg	<b>+125,80</b>
56	Membrana impermeabilizzante bituminosa	elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere di filo continuo, spessore mm 4	mq	<b>+68,50</b>

*La rilevazione dei laminati mercantili viene eseguita sul prezzo base. L'extra prezzo non viene indicato, diversamente da altri prodotti, proprio per la sua variabilità. Per i laminati può variare molto: un valore medio indicativo potrebbe aggirarsi attorno ai 130 euro/ton-Prezzo base. Gli extra sono molteplici, dipendono dalla qualità, dalla dimensione, dal taglio e dal rivestimento. Le variazioni % intercorse tra l'anno 2021 e la media annua del 2020 sono state calcolate applicando al prezzo medio del 2020 di fonte MIMS le variazioni % di aumento dei prezzi rilevate da ANCE.*

## Fonte Centro Studi di ANCE

Aggiornamento rilevazione percentuali di incremento dal 1° gennaio 2021 al 24 marzo 2022

Ferro, Bitume, Energia elettrica, Gas naturale, Petrolio, Gasolio


**TOTALE PERCENTUALE dal 1° GENNAIO 2021 al 24 MARZO 2022–FERRO ACCIAIO TONDO PER C.A.=+132%**

**+54% ANNO 2021 RISPETTO AL 2020**

**+40% 1° BIMESTRE 2022**

**+38% PRIME TRE SETTIMANE DI MARZO**

### FERRO – ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO



3


**TOTALE PERCENTUALE dal 1° GENNAIO 2021 al 24 MARZO 2022–BITUME=+127%**

**+35% ANNO 2021 RISPETTO AL 2020**

**+40% 1° BIMESTRE 2022**

**+52% PRIME TRE SETTIMANE DI MARZO**

### BITUME



4


**TOTALE PERCENTUALE dal 1° GENNAIO 2022 al 24 MARZO 2022–ENERGIA ELETTRICA=+742%  
 +272% 1° BIMESTRE 2022  
 +470% PRIME TRE SETTIMANE DI MARZO**

## ENERGIA ELETTRICA




**TOTALE PERCENTUALE dal 1° GENNAIO 2022 al 24 MARZO 2022–GAS NATURALE=+1074%  
 +336% 1° BIMESTRE 2022  
 +738% PRIME TRE SETTIMANE DI MARZO**


## GAS NATURALE



**TOTALE PERCENTUALE dal 1° GENNAIO 2022 al 24 MARZO 2022–PETROLIO=+138%**  
**+62% 1° BIMESTRE 2022**  
**+76% PRIME TRE SETTIMANE DI MARZO**



**TOTALE PERCENTUALE dal 1° GENNAIO 2022 al 24 MARZO 2022–GASOLIO=+181%**  
**+68% 1° BIMESTRE 2022**  
**+113% PRIME TRE SETTIMANE DI MARZO**



## Fonte Centro Studi di Assolombarda

**Successivamente, tra il 24 febbraio 2022 e il 9 marzo 2022**, rispetto alle settimane precedenti di febbraio, il **Centro Studi di Assolombarda** ha rilevato uno stravolgimento dei prezzi di approvvigionamento delle principali **materie prime energetiche**

- **gas +106%;**
- **petrolio +22%;**
- **Energia Elettrica +66%**

Nelle prime tre settimane di febbraio 2022 il prezzo del **GAS** aveva già subito aumenti del **+579,6%** rispetto a gennaio 2020 che sommato al recente incremento del 106% si giunge a **+685,6%**.


L'impatto degli aumenti delle materie prime energetiche sulle **“Industrie di produzione”** di materiali, prodotti e manufatti per l'edilizia, è devastante con effetti negativi che porteranno alla chiusura degli stabilimenti di produzione. Detti effetti negativi stanno colpendo anche le Imprese edili che saranno, molto probabilmente, costrette a **chiudere i cantieri con danni economici e sociali incalcolabili**.

Tabella 1 - Gli aumenti dei prezzi delle materie prime

	<b>Aumenti fino al 23 febbraio 2022</b>	<b>War shock</b>	<b>Ultimo valore rispetto al pre Covid</b>
	<i>(media 1-23 febbraio 2022 / media gennaio 2020)</i>	<i>(media 24 febbraio-9 marzo 2022 / 1-23 febbraio 2022)</i>	<i>(9 marzo 2022 / media gennaio 2020)</i>
<b>Gas</b>	579,6%	<b>105,9%</b>	1295,8%
<b>Elettricità (ITA)*</b>	332,8%	<b>66,4%</b>	717,9%
<b>Fruento</b>	36,2%	<b>47,5%</b>	114,4%
<b>Nichel</b>	72,7%	<b>40,3%</b>	259,3%
<b>Petrolio (brent)</b>	43,1%	<b>22,2%</b>	76,5%
<b>Legno</b>	179,4%	<b>20,6%</b>	230,5%
<b>Acciaio</b>	120,8%	<b>16,6%</b>	173,4%
<b>Mais</b>	63,0%	<b>16,2%</b>	92,5%
<b>Alluminio</b>	78,0%	<b>14,7%</b>	101,3%
<b>Ferro</b>	48,8%	<b>7,3%</b>	69,2%
<b>Rame</b>	60,4%	<b>5,5%</b>	67,8%

\* Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica in Italia  
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia.it


Grafico 1 – Gas naturale europeo TTF (spot), indice prezzi in euro, gennaio 2020 = 100



Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia.it

**OSSERVATORIO PREZZI  
ASSIMPREDIL ANCE**

Simulazione incremento costi di immobile  
Dicembre 2020 - 5 marzo 2022



**CASO PILOTA  
SIMULAZIONE INCREMENTO COSTI DI IMMOBILE RESIDENZIALE  
DICEMBRE 2020 – 5 MARZO 2022**

**OSSERVATORIO PREZZI**  
**D.M. 12/12/'78 - Cap. I - OPERE STRADALI**  
**SOVRASTRUTTURE Lettera e) TABELLA 5**

Tabella 5 - QUOTE % di INCIDENZA (*) Elementi di costo più rappresentativi Opere SOVRASTRUTTURE	COSTO IPOTETICO Opera SOVRASTRUTTURE	VARIAZIONI DI MERCATO AUMENTI Percentuale	NUOVI COSTI Opera SOVRASTRUTTURE
<b>MANO D'OPERA 7%</b>	7.000,00 Euro	<b>+3%</b> (Fonte il Rinnovo CCNL marzo 2022)	(7.000,00+3%) = 7.210,00€
<b>MATERIALI 47%</b>			
Pietrisco..... mc 7%	7.000,00 Euro	<b>+27%</b> (Fonte CCIAA MI dal 14/1/2021 al 3 marzo 2022)	(7.000,00+27%) = 8.890,00€
Graniglia..... mc 5%	5.000,00 Euro	<b>+20%</b> (Fonte CCIAA MI dal 14/1/2021 al 3 marzo 2022)	(5.000,00+20%) = 6.000,00€
Sabbia..... mc 6%	6.000,00 Euro	<b>+24%</b> (Fonte CCIAA MI dal 14/1/2021 al 3 marzo 2022)	(6.000,00+24%) = 7.440,00€
Bitume..... kg. 20%	20.000,00 Euro	<b>+127%</b> (Fonte ANCE dal 1/1/2021 al 24 marzo 2022)	(20.000,00+127%) = 45.400,00 €
Misto granulometrico..... mc 9%	9.000,00 Euro	<b>+24,5%</b> (Fonte CCIAA MI dal 14/1/2021 al 3 marzo 2022)	(9.000,00+24,5%) = 11.205,00€
	<b>Totale 47.000,00 Euro</b>		<b>Totale 78.935,00 Euro</b>
<b>TRASPORTI 19 %</b>			
Autocarro..... q.le/kg 19%	19.000,00 Euro	<b>+181%</b> gasolio (Dato Ance dal 1/1/2022 al 24/3/2022)	(19.000,00+181%) = 53.390,00€
<b>NOLI 27 %</b>			
Rullo vibrante..... ora 3%	3.000,00 Euro	<b>+181%</b> gasolio (Dato Ance dal 1/1/2022 al 24/3/2022)	(3.000,00+181%) = 8.430,00€
Vibrofinitrice..... ora 4%	4.000,00 Euro	<b>+181%</b> gasolio (Dato Ance dal 1/1/2022 al 24/3/2022)	(4.000,00+181%) = 11.240,00€
Impianti produzione componenti bituminosi..... ora 16%	16.000,00 Euro	<b>+527%</b> (Fonte Provveditorato Opere Pubbliche dal 27/7/2021 al 7/3/2022)	(16.000,00+527%) = 100.320,00€
Motolivellatore..... ora 4%	4.000,00 Euro	<b>+181%</b> gasolio (Dato Ance dal 1/1/2022 al 24/3/2022)	(4.000,00+181%) = 11.240,00€
	<b>Totale 27.000,00 Euro</b>		<b>Totale 131.230,00 Euro</b>
<b>Totale delle quote di incidenza = 100%</b>	<b>100.000,00 Euro</b>		<b>270.765,00 Euro</b>

A causa degli aumenti di mercato l'opera **SOVRASTRUTTURE**, rispetto al costo "ipotetico" iniziale, ha subito un **aumento pari al +170,76%**  
100.000,00 €+170,76% = 270.765,00€

(\*) Vedere pag. 9211 e seguenti della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23/12/1978.

## PUBBLICAZIONI DISPONIBILI PER I PREZZI - COSTI EDILIZI

FONTE	PERIODICITA'	SCOPO della RILEVAZIONE	ULTIMA EDIZIONE DISPONIBILE	DATI AGGIORNATI Prezzi / costi/ variazioni %	UTILIZZO dell'ultima PUBBLICAZIONE	PROSSIMO AGGIORNAMENTO	PUBBLICAZIONE RESA PUBBLICA	CRITICITA'
<p><b>CCIAA MILANO</b></p> <p><b>Listino Prezzi Opere Edili</b></p>	<p><b>Quadrimestrale</b></p>	<p><u><b>Prezzi di Mercato</b></u></p> <p>Fase di scambio tra Committente delle Opere e ditta esecutrice delle medesime</p> <p>Prevalentemente usato per il mercato privato</p>	<p>Edizione n. 3/2021</p>	<p>PREZZI RIFERITI alle valutazioni delle Commissioni Riunite a <u><b>Novembre 2021</b></u></p>	<p>Fino a <b>MAGGIO 2022</b></p>	<p>Settimana dal 14 marzo al 18 marzo 2022.</p> <p><b>ATTENZIONE</b> Prezzi riferiti al <b>22 FEBBRAIO 2022</b></p> <p><b>ATTENZIONE</b> Gli aumenti <b>EMERGENZA GUERRA</b> dal 24 febbraio al 14 marzo <b>NON sono stati REGISTRATI</b></p>	<p>Disponibile da <b>GIUGNO 2022</b></p>	<p><b>Tutti gli aumenti da Novembre 2021 a 22 FEBBRAIO 2022 saranno resi noti solo a GIUGNO 2022.</b></p> <p><b>GLI AUMENTI EFFETTO GUERRA Saranno REGISTRATI A LUGLIO 2022 e RESI PUBBLICI A NOVEMBRE 2022</b></p>
<p><b>CCIAA MILANO</b></p> <p><b>Listino Costi all'INGROSSO</b></p>	<p><b>Mensile</b></p> <p>Il bollettino riporta due colonne, la prima è il costo di approvvigionamento alla fabbrica, la seconda colonna è il costo di approvvigionamento dal rivenditore edile.</p>	<p><u><b>Costi di Mercato</b></u></p> <p>Il valore è riferito al costo franco cantiere o franco fabbrica a seconda dei materiali. Sono escluse le spese generali e gli utili di impresa, circa il 28,70 % da aggiungere al costo per avere il prezzo nel caso di franco cantiere, altrimenti va aggiunto anche il trasporto.</p>	<p>Edizione del 3 MARZO 2022</p>	<p>COSTI riferiti al periodo dal 3 febbraio al 3 <u><b>Marzo 2022</b></u></p>	<p>Valori validi fino al 6 APRILE 2022</p>	<p><b>Giovedì 7 APRILE 2022 data fissata per la prossima Commissione di aggiornamento</b></p>	<p>Disponibile dall'8 APRILE 2022 gli esiti della commissione in rete nel sito CCIAA</p>	

FONTE	PERIODICITA'	SCOPO della RILEVAZIONE	ULTIMA EDIZIONE DISPONIBILE	DATI AGGIORNATI Prezzi / costi/ variazioni %	UTILIZZO dell'ultima PUBBLICAZIONE	PROSSIMO AGGIORNAMENTO	PUBBLICAZIONE RESA PUBBLICA	CRITICITA'
<b>REGIONE LOMBARDIA</b>  Listino Prezzi Opere Pubbliche	Annuale	<u>Prezzi di Mercato</u>  Fase di scambio tra Committente delle Opere e la ditta esecutrice delle medesime	Edizione anno 2022	<b>PREZZI RIFERITI a NOVEMBRE 2021</b>	In base a disposizione normativa i prezzi elaborati a novembre 2021 decorrono da GIUGNO 2022	Novembre 2022	GENNAIO 2023 e i nuovi prezzi si applicheranno a giugno 2023.	Fino a giugno 2022 i prezzi sono di <b>NOVEMBRE 2021</b>
<b>PROVVEDITORATO REGIONALE OPERE PUBBLICHE</b>  Tabelle Parametriche	Semestrale	<u>I dati prodotti dal provveditorato servono per CALCOLARE ESCLUSIVAMENTE PERCENTUALI di Variazione</u>	% di variazione  Tabelle II ° SEMESTRE 2020  Rilevati, per il periodo luglio 2020- gennaio 2021, resa disponibile a maggio 2021	Dati 2° semestre 2020 sono riferiti al periodo da Luglio 2020 / gennaio 2021  Tabella poi congelata fino a maggio 2021	Dati I° semestre 2021 riferito al periodo Gennaio 2021 – luglio 2021  Rilevati i dati a luglio 2021 ma la tabella non è ancora stata pubblicata al marzo 2022.	Dati 2° semestre 2021 luglio 2021- gennaio 2022  Si è riunita la commissione e ha DELIBERATO in data 7 Marzo 2022	<b>Al 15 marzo 2022 NON È ancora STATA RESA PUBBLICA</b> La Tabella II ° semestre 2021 La 1° tabella 2022, relativa a gennaio 2022 e luglio 2022 dovrebbe essere convocata a fine luglio 2022.	<b>NON</b> è stata RESA PUBBLICA la Tabella del 1 ° e del 2° semestre 2021.

## PREZZI 2021 PER CCIAA E REGIONE LOMBARDIA

Comparazione tra Prezzario quadrimestrale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e Prezzario di Regione Lombardia 2022

						pubblicato	pubblicato			pubblicato	pubblicato
	<b>Descrizione tecnica di riferimento ai soli fini della rilevazione Ministero MIMS</b>	<b>U.M.</b>	<b>note</b>	<b>u.m. Ministero</b>	<b>Prezzo CCIAA 3/2021</b>	<b>u.m. CCIAA 3/2021</b>	<b>Prezzo CCIAA 3/2021</b>	<b>u.m. Ministero</b>	<b>Prezzo REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>u.m. REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>Prezzo REGIONE LOMBARDIA 2021</b>
Ferro – acciaio tondo per cemento armato	in barre da m 12 B450C - diametro da 6 a 40 mm	Kg		kg	1,02	1000 kg	1015,00	kg	0,96	100 kg	95,51
Rete elettrosaldata	m 2,25x4 ø mm 6 – maglia 15x15	Kg		kg	1,18	1000 kg	1176,00	kg	1,11	100 kg	110,66
Laminati in acciaio profilati a freddo	Laminati mercantili S235 UNI EN 10025 da 60 a 150 mm	Kg	da 80 a 220 mm a caldo	kg	1,85			kg	1,54	kg	1,54
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Lamiere da treno UNI EN 10025 da 4,76 mm e oltre in acciaio	Kg	acciaio zincato	kg	2,80	kg	2,80	kg	2,48	kg	2,48
Lamiere in acciaio "Corten"	Lamiere da treno UNI EN 10025 da 4,76 mm e oltre in acciaio	Kg					-		-		-
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Lamiere zincate a caldo UNI EN 10326 e UNI EN 10327	Kg	spessore 0,8 mm canali	kg	6,00	kg	6,00	kg	5,13	kg	5,13
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	UNI EN 10025 Coils a caldo larghi da 600 mm e oltre	Kg					-				-
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	UNI EN 124 Classe D400 a sezione circolare diametro interno mm 600	Kg	56 kg	kg	2,78	cad	156,00	kg	2,68	cad	150,08
Gabbioni filo ferro zincato	Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 UNI 8018, tessuta con trafilato in ferro diametro 2,7 mm	Kg								mc	121,50

Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	UNI EN 10025 travi IPE da 240 a 300 mm	Kg	HE da 300 mm	kg	1,90	kg	1,90			kg	1,60
Binari ferroviari	Rotaie 60 UNI	Kg	-								
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	S 355 (ex Fe 510) diametro 168,3 mm, spessore 12,5 mm	Kg									
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	UNI EN 10224, diametro nominale mm 400	Kg	di diametro 100 mm	kg	2,40					m	51,70
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	UNI EN 8863, DN 40 (1" ½), spessore 2,9 mm	Kg		kg	2,36					m	3,78
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	ø 500	Kg	300 kg al m	kg	0,15	m	46,30	kg	0,13	m	37,90
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	UNI EN 545, diametro nominale mm 400	Kg	79 Kg/m					kg	1,02	m	80,39
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	UNI EN 12201, PN 16, diametro esterno 110 mm	Kg								m	4,80
Tubazione in PVC rigido	UNI EN 1401-1, SN4, diametro esterno 110 mm e spessore 3,2 mm	Kg								m	3,43
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	di diametro 16 mm	Kg	di diametro 32 mm spess. 1,8 mm							m	1,68
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici		Kg									-
Fili di rame conduttori	ø 0,5 mm	Kg									-
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Nastro per lattoneria UNI EN 1172	Kg	spessore 0,6 - 0,8 mm canali					kg	15,29	kg	15,29
Tubi di rame per impianti idrosanitari	UNI EN 1057/97 diametro 12 mm, spessore 1 mm, rivestito con guaina	Kg								m	5,62
Cemento tipo 425	sfuso CEM II/A-LL Portland	q			100 kg	22,30		q	15,26	100 kg	15,26

Cemento tipo 325	sfuso CEM II/B-LL Portland	q			100 kg	20,80		q	14,41	100 kg	14,41
Sabbia	lavata 0/5 di frantoio	mc	peso 1570kg al mc	38,60	t	24,60		mc	21,56	mc	21,56
Ghiaia		mc	peso 1700kg al mc	35,50	t	20,90		mc	23,34	mc	23,34
Pietrisco per calcestruzzi		mc	pezzatura 20 - 40 mm	35,70	t	24,60		mc	32,86	mc	32,86
Pietrame in scapoli	pezzatura 100/200 kg non gelivo	mc			-				-		-
Misto di fiume o di cava (tout-venant)		mc	peso 1700kg al mc	37,40	t	22,00		mc	9,89	mc	9,89
Misto (granulometrico) stabilizzato		mc	0-70 mm	36,60	mc	36,60		mc	9,61	mc	9,61
Scogli (2^ categoria)	pezzatura 1000/3000 kg non gelivo	t									-
Bitume	tipo 60/70	q			-			q	460,00	kg	0,46
Esplosivo	gelatinato, dinamite tipo 2 in cartucce paraffinate diametro 40 mm	Kg			-						-
Mattoni in laterizio forati	6/8 fori	1000 pezzi	8 x 24 x 24 cm 8 fori	1000 pezzi	571,00	100 pz	57,10	1000 pz	333,10	100 pz	33,31
Mattoni in laterizio pieni comuni	5,5 x 12 x 25 cm	1000 pezzi	mattoni 25 x 12 x 5,5 cm	1000 pezzi	430,00	100 pz	43,00	1000 pz	397,70	100 pz	39,77
Tegole in laterizio	tipo marsigliese	cad		cad	0,86	100 pz	85,70	cad	0,63	cad	0,63
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	3,5 x 40 x 40 cm	mq		mq	25,70	mq	25,70	mq	16,30	mq	16,30
Piastrelle monocottura	30x30 cm – 1° scelta per interni	mq		mq	16,70	mq	16,70	mq	12,73	mq	12,73
Interruttore bipolare magneto-termico	2x16A	cad								cad	14,34
Interruttore bipolare differenziale	2x16A	cad								cad	62,56
Presa da incasso	10 - 16A+T	cad		cad	8,97					cad	7,18
Lavabo	40x60 serie normale in porcellana 1° scelta	cad				cad	180,69			cad	48,39

Rubinetteria	Gruppo monoforo per lavabo completo di rubinetti per acqua calda e fredda e scarico con comando a pistone	cad		cad	114,84					cad	150,22
Caldaia in acciaio	ad alto rendimento pressurizzata funzionante a gasolio o metano, completa di quadro strumenti con esclusione del bruciatore ed elettropompa, della potenzialità utile di 360 KW	cad			-					cad	3837,06
Gruppo refrigeratore	Refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria dato in opera, con esclusione del collegamento elettrico e della coibentazione delle tubazioni, potenza frigorifera nominale 79 KW	cad			-						
Radiatori in ghisa		Kg	fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne	cad	31,30					kw	384,62
Radiatori in alluminio		Kg	fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne	cad	13,27					kw	110,40
Ventilconvettore	esterno verticale a batteria semplice per il condizionamento estivo ed invernale, potenza termica 3.060 W, potenza frigorifera 1.275 W	cad	oltre 2800 fino a 4600 W	cad	395,34					cad	324,61
Infisso in alluminio elettro colorato		mq	serrament o 70 x 140 cm	mq	356,40	cad	349,27			mq	243,08

Vetrocamera mm 4/6/4		mq			-						-
Legname per infissi	in pino stagionato e trattato	mc			-						-
Legname abete sottomisura		mc		mc	467,50			mc	493,16	mc	493,16
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	F-DUE 30/40 L=30mm Deq=0,75 mm (requisiti definiti da norma UNI 11037 – 03)	Kg			-			kg	17,51	kg	17,51
Geotessile tessuto non tessuto	agugliato a filo continuo in polipropilene, resistenza a trazione non inferiore a 24 KN/m (EN 10319)	mq		strato in polipropilene o poliestere	1,42			mq	0,58	mq	0,58
Membrana impermeabilizzante bituminosa	elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere di filo continuo, spessore mm 4	mq			13,80			mq	6,64	mq	6,64

# VARIAZIONI DI PREZZO LISTINO REGIONE LOMBARDIA 2022

## Prezzario regionale OO.PP Lombardia

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO 2022	PREZZO 2021	SCOSTAMENTO in % 2022 - 2021
<b>CEMENTO</b>				
Cemento sfuso in silos 32,5 R	100 kg	14,41	13,08	10,17
Cemento in sacchi 25 kg 32,5 R	100 kg	16,47	15,26	7,93
<b>CALCE</b>				
Calce idraulica	100 kg	14,41	13,32	8,18
<b>LEGNAME</b>				
Travi squadrate in abete a spigoli vivi	m <sup>3</sup>	630,50	424,49	48,53
<b>MALTA</b>				
Malta per intonaci di sottofondo esterni ed interni, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	225,60	199,65	13,00
<b>INERTI</b>				
Sabbia quarzifera, in sacchi	100 kg	16,21	15,91	1,89
Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica, pezzatura 40 - 80 mm	m <sup>3</sup>	22,47	22,03	2,00
<b>CALCESTRUZZO</b>				
Calcestruzzo strutturale a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, resistenza C28/35, esposizione XC1	m <sup>3</sup>	126,45	111,9	13,00
<b>ACCIAIO</b>				
Tondino in acciaio nervato del tipo - B450C	100 kg	95,51	55,79	71,20
- rete di acciaio elettrosaldato B450A o B450C	100 kg	110,66	64,92	70,46
<b>LATERIZI</b>				
Mattoni pieni tipo Milano 24 x 11 x 6 cm	100 pz	39,00	33,91	15,01
Mattoni semipieni blocco doppio UNI 25x12x12 cm - %< 45 per murature portanti	100 pz	38,58	33,06	16,70
<b>TUBI IN PVC</b>				
Tubi in PVC-U Diametro esterno (De) 80 e spessore (s) 1,5	m	1,84	1,51	21,85
<b>TUBI IN CALCESTRUZZO</b>				
Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio				
Diametro nominale interno (DN) 800 e peso indicativo al m (p) 660 kg/m	m	67,5	67,5	0,00

<b>MATERIALI BITUMINOSI</b>				
<b>Membrana bituminosa</b> elastomerica (BPE) armata con poliestere, spessore 4mm	m <sup>2</sup>	6,64	5,68	16,90
Strato di base in <b>conglomerato bituminoso</b> costituito da tout-venant, bitume del 3,8% Per spessore compresso di 10 cm	m <sup>2</sup>	12,84	11,35	13,13
<b>Strato di usura</b> in conglomerato bituminoso bitume del 4,8%. Per spessore medio compattato 3 cm	m <sup>2</sup>	5,98	5,26	13,69
<b>Scarificazione</b> per la demolizione di manti stradali con <b>fresatura</b> a freddo, per spessore sino a 6 cm	m <sup>2</sup>	2,42	2,28	6,14
<b>ISOLANTI</b>				
Lastre in <b>polistirene estruso (XPS)</b> conduttività termica W/mK 0,035, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi Negli spessori 60 mm	m <sup>2</sup>	27,6	26,29	4,98
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup> x cm	2,23	2,12	5,19
Lastre in <b>polistirene espanso sinterizzato (EPS)</b> , conduttività termica W/mK 0,036, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi Negli spessori 60 mm	m <sup>2</sup>	14,5	13,81	5,00
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup> x cm	1,21	1,14	6,14
Pannello rigido in <b>lana di roccia</b> rispondente ai Criteri Ambientali Minimi conduttività termica W/mK 0,034, negli spessori 60 mm	m <sup>2</sup>	9,96	9,47	5,17
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup> x cm	1,66	1,58	5,06
Pannelli in <b>lana di vetro</b> ad alta densità, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi Negli spessori 60 mm	m <sup>2</sup>	11,2	10,66	5,07
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup> x cm	1,86	1,77	5,08
<b>ISOLAMENTO A CAPPOTTO</b>				
Sistema per isolamento termico a cappotto con lastre in <b>polistirene estruso (XPS)</b> conduttività termica W/mK 0,035, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. Compreso fissaggio rasatura e esclusi ponteggi. Spessore di 60 mm	m <sup>2</sup>	71,61	69,26	3,39
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup>	2,23	2,12	5,19
- finitura del sistema con rivestimento colorato acrilico spessore 1,20 mm	m <sup>2</sup>	17,69	16,90	4,67
- finitura del sistema con rivestimento colorato silossanico spessore 1,20 mm	m <sup>2</sup>	21,42	20,27	5,67

isolamento termico a cappotto con <b>polistirene espanso sinterizzato (EPS)</b> , conduttività termica W/mK 0,036, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. Compreso fissaggio rasatura e esclusi ponteggi. Spessore di 60 mm	m <sup>2</sup>	58,51	56,77	3,06
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup>	1,21	1,14	6,14
- finitura del sistema con rivestimento colorato acrilico spessore 1,20 mm	m <sup>2</sup>	17,69	16,90	4,67
- finitura del sistema con rivestimento colorato silossanico spessore 1,20 mm	m <sup>2</sup>	21,42	20,27	5,67
sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi in <b>lana di roccia con resine termoindurenti</b> , conduttività termica W/mK 0,034, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. Compreso fissaggio rasatura e esclusi ponteggi. Spessore di 60 mm	m <sup>2</sup>	54,36	52,83	2,90
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup>	1,66	1,58	5,06
isolamento termico a cappotto con <b>pannelli in lana di vetro ad alta densità</b> , idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. Compreso fissaggio rasatura e esclusi ponteggi. Spessore di 60 mm	m <sup>2</sup>	55,21	53,63	2,95
- per ogni 10 mm in più	m <sup>2</sup>	1,86	1,77	5,08
- finitura del sistema con rivestimento colorato acrilico spessore 1,20 mm	m <sup>2</sup>	17,69	16,90	4,67
- finitura del sistema con rivestimento colorato silossanico spessore 1,20 mm	m <sup>2</sup>	21,42	20,27	5,67
<b>ONERI DI CONFERIMENTO</b>				
<b>Terre e rocce</b>				
- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso <b>impianto di smaltimento</b> autorizzato per rifiuti inerti	100 kg	3,75	1,90	97,37
- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso <b>impianto di recupero</b> autorizzato	100 kg	2,19	1,60	36,88
<b>Rifiuti da costruzione e demolizione</b>				
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso <b>impianto di smaltimento</b> autorizzato per rifiuti inerti,	100 kg	3,33	1,90	75,26

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso <b>impianto di recupero</b> autorizzato	100 kg	1,87	1,10	70,00
<b>Legno</b>				
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato	100 kg	17,48	12,60	38,73
- rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso <b>impianto di recupero</b> autorizzato	100 kg	16,24	12,61	28,79
<b>Guaine bituminose</b>				
- guaina bituminosa (CER 170302), presso <b>impianto di smaltimento</b> autorizzato per rifiuti non pericolosi	100 kg	18,43	18,43	18,43
<b>Asfalto fresato</b>				
asfalto fresato <b>non sciolto a blocchi</b> (CER 17 03 02), presso impianti di produzione autorizzati	100 kg	2,5		
<b>asfalto fresato</b> (CER 17 03 02), presso:				
- <b>impianti di produzione</b> autorizzati	100 kg	1,87	1,60	16,88
- <b>impianti di recupero</b> di rifiuti autorizzati	100 kg	2,5	1,66	50,60



# **DOSSIER NORME MERCATO LAVORI PUBBLICI**



## **Disciplina delle compensazioni, dell'adeguamento e della revisione dei prezzi negli appalti pubblici: dossier e raccolta normativa**

Nel corso degli ultimi nove mesi, il legislatore nazionale ha adottato un serie di provvedimenti legislativi volti a diminuire l'incidenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dei principali materiali da costruzione sull'attività imprenditoriale degli operatori del settore delle costruzioni.

Si contano fra decreti-legge e leggi di conversione degli stessi finora promulgate n. 6 interventi normativi.

Pur apprezzando l'attenzione del legislatore alle esigenze e alle preoccupazioni del settore, tali interventi - anche per eventi endogeni non prevedibili nel momento in cui, a valle dell'emergenza Covid-19, si è iniziato a legiferare in merito - non si sono rivelati idonei ad affrontare i problemi creati dal "caro materiali".

In particolare:

- i fondi stanziati per riconoscere le compensazioni per i rincari verificatisi nel 2021 e nel primo semestre 2022 non sono sufficienti a remunerare i maggiori costi effettivamente sostenuti dagli operatori del settore;
- il sistema di revisione prezzi che dovrebbe operare a regime non troverà applicazione prima del 1° gennaio 2023.

L'interpretazione di tali provvedimenti, tutti da tenere congiuntamente in considerazione per comprendere la disciplina applicabile in un dato momento, per di più, non è per nulla agevole. Vi sono molti rimandi interni ed esterni che ne complicano enormemente la comprensione e, inoltre, il perimetro applicativo della disciplina revisionale (D.L. Sostegni ter) non è ben definito e potrebbe andare a sovrapporsi alla disciplina prevista per il sistema compensativo (D.L. Sostegni bis, D.L. Energia).

Il presente documento ha l'obiettivo presentare, nel modo più sistematico possibile, il (i) riassunto dei regimi normativi in vigore alla data del 31 marzo 2022 e (ii) dare un quadro sintetico, con ordine cronologico, delle misure adottate.



## RIASSUNTO REGIMI NORMATIVI IN VIGORE

### I - Il semestre 2021: compensazioni

1. **D.L. SOSTEGNI BIS: ART. 1-SEPTIES, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (conv. con modificazioni dalla L. 24 LUGLIO 2021, N. 106) così come modificato dall'ART. 1, CO. 398 E 399, L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234, che ha previsto l'estensione del regime compensativo previsto per il primo semestre 2021 al secondo semestre 2021**

L'art. 1-septies ha previsto che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 - per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021 (*n.d.r.*: data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni bis) - il MIMS debba rilevare entro il 31 ottobre 2021, con un **primo decreto** (*n.d.r.*: si veda **D.M. MIMS 11 novembre 2021, pubblicato in G.U. il 23 novembre 2021**), e, con un **secondo decreto**, entro il 31 marzo 2022 (*n.d.r.*: non ancora adottato) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei citati DM sulla G.U., le imprese interessate devono presentare apposita istanza per accedere alle compensazioni cui ritengono di aver diritto secondo le modalità di cui alla **Circolare MIMS 25 novembre 2021** (*n.d.r.*: si veda *infra*).

- **Determinazione delle compensazioni**

Ai sensi dell'art. 1-septies, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (primo semestre), e dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (secondo semestre), le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal primo decreto MIMS, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

- **Fondi destinati alle compensazioni**

Sempre ai sensi dell'art. 1-septies, alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono ricorrendo:

- a. prioritariamente, a risorse proprie e, nello specifico,
- alle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nei limiti del 50 per cento;
  - alle somme derivanti da ribassi d'asta;
  - alle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i CRE.
- b. in via successiva, e nel caso di incapienza dei fondi di cui alla lett. a), devono provvedere chiedendo di accedere al Fondo revisionale istituito nello stato di previsione del MIMS.

Le modalità di utilizzo del Fondo - volte a garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse - sono state definite con **D.M. MIMS 30 settembre 2021, pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2021**.

**2. DECRETO MIMS n. 371 del 30 settembre 2021 (pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2021)**

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (per I semestre 2021)

Il DM in questione è principalmente indirizzato alle stazioni appaltanti in quanto individua specificamente le incombenze previste a loro carico.

**3. DECRETO MIMS 11 novembre 2021 (pubblicato in G.U. il 23 novembre 2021)**

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

Ai sensi dell'art. 1-septies, il D.M. in parola ha rilevato le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione, verificatesi nel primo semestre 2021.

Il DM è articolato in due Allegati.

- Nell'Allegato 1, è riportato l'elenco di 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell'anno 2020 e le variazioni superiori all'8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.
- Nell'Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell'Allegato 1 - negli anni antecedenti al 2020, fino al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel I semestre 2021.

**4. CIRCOLARE MIMS 25 novembre 2021 (n.d.r.: Le modalità ivi previste dovrebbero presumibilmente applicarsi anche alle compensazioni relative al secondo semestre 2021)**

Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021

- La Circolare prevede che le istanze di compensazione contengano:
  - l'indicazione dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti nel primo (e poi secondo) semestre 2021, interessati dagli aumenti riportati in decreto;
  - la richiesta al Direttore dei lavori di accertare le quantità contabilizzate.
- La Circolare precisa che la compensazione sia determinata nel seguente modo:
  - la variazione percentuale rilevata dal decreto per il materiale di interesse, depurata dell'alea posta dalla norma a carico dell'appaltatore (8% in caso di offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in caso di offerte ante 2020) venga applicata al prezzo medio rilevato dal DM per il singolo materiale nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
  - la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui al punto precedente venga applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto che ha accertato la variazione (primo e secondo semestre 2021).

**5. DECRETO MIMS 5 aprile 2022 (non ancora pubblicato in G.U.)**

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (per il semestre 2021)

Innova le prescrizioni del DM n. 371/2021 (*n.d.r.: v. supra*): in particolare prevede la diminuzione, da sessanta a quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonché l'istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti (<https://compensazioneprezzi.mit.gov.it>).

Il DM in questione è principalmente indirizzato alle stazioni appaltanti in quanto individua specificamente le incombenze previste a loro carico.

**6. DECRETO MIMS previsto per il 31 marzo 2022 (n.d.r.: non ancora adottato)**

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

Presumibilmente, quando adottato, assumerà la forma del D.M. MIMS 11 novembre 2021.

L'elenco dei materiali oggetto di effettiva compensazione potrebbe però variare a seconda delle rilevazioni ministeriali.

**1° semestre 2022: compensazioni**

**1. D.L. ENERGIA: ART. 25, D.L. 1° MARZO 2022, N. 17**

Estende il regime compensativo per il primo e il secondo semestre 2021 - previsto dall'art. 1-septies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021) così come modificato dall'art. 1, co. 398 e 399, L. 30 dicembre 2021, n. 234 – nonché le modalità operative di presentazione delle istanze di compensazione e il regime patrimoniale di soddisfacimento delle stesse al primo semestre 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022 (*n.d.r.: data di entrata in vigore del D.L. Energia*).

**2. DECRETO MIMS previsto per il 30 settembre 2022 (n.d.r.: non ancora adottato)**

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

Presumibilmente, quando adottato, assumerà la forma del D.M. MIMS 11 novembre 2021.

L'elenco dei materiali oggetto di effettiva compensazione potrebbe però variare a seconda delle rilevazioni ministeriali.

**3. PRESUMIBILE APPLICABILITA' DEL DECRETO MIMS 30 settembre 2021 (pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2021) E DELLA CIRCOLARE MIMS 25 novembre 2021**

(*n.d.r.: si veda supra*)

## Revisione e adeguamento prezzi 2022 – 2023

**D.L. SOSTEGNI TER: ART. 29, D.L. 27 GENNAIO 2021, N. 4, conv. con modificazioni dalla L. 28 MARZO 2022, N. 25**

### **1. REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA**

È previsto che i bandi e gli avvisi adottati per l'affidamento di contratti pubblici e le lettere d'invito a presentare offerta inviate successivamente all'entrata in vigore del D.L. Sostegni ter (*n.d.r.*: 27 gennaio 2022) e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, **dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.**

### **2. RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI ALEA E AUMENTO DELLA QUOTA DI SOVRACCOSTI COMPENSABILI**

Per i **contratti relativi a lavori**, le stazioni appaltanti saranno tenute a **considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un'alea del 5% a carico dell'appaltatore**, mentre **le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e**, comunque, **nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza**, in deroga all'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.

### **3. NUOVO METODO DI RILEVAZIONE DEI PREZZI**

Viene stabilito che l'ISTAT, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (ossia entro il prossimo 27 aprile), definisca - sentito il MIMS - **la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione.**

Successivamente, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, sarà il MIMS a dover determinare con **cadenza semestrale** - quindi, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno - tramite decreto ministeriale, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre precedente.

### **4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI**

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al DM MIMS di rilevazione delle variazioni**, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Inoltre, viene richiesto al Direttore dei lavori (innovando sensibilmente rispetto alla disciplina di cui all'art. 1-septies, D.L. n. 73/2021 e s.m.i.) di accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta **nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.**

Vengono **espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.**

Quanto ai **concreti adempimenti richiesti alle imprese**, è previsto che queste **presentino istanza, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei DM MIMS**, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.

Successivamente, il Direttore dei lavori è tenuto a verificare l'eventuale effettiva **maggiore onerosità subita dall'esecutore**, di cui **quest'ultimo dovrà dar prova fornendo "adeguata**

**documentazione**” (ossia, i cd **“giustificativi a comprova”**), quale, ad esempio, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei DM MIMS, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione.

Nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei DM MIMS. In entrambi i casi la compensazione verrà comunque erogata per l'eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell'80% di tale eccedenza.

## 5. RISORSE PER LE COMPENSAZIONI

- Somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% dell'importo dei lavori e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  - le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
  - somme derivanti da ribassi d'asta, a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i CRE.
- **Per i soli lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, e fino al 31 dicembre 2026**, è prevista la possibilità, per stazioni appaltanti non dotate di sufficienti risorse proprie tra quelle indicate ai punti precedenti, di accedere al **“Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui all'art. 7, co. 1, D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni)**, nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale.

## 6. ACCORDI QUADRO PRECEDENTI ALLA L. N. 25/2022

Con la legge di conversione è stata prevista la possibilità per gli accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni ter, L. n. 28/2022, entro certi limiti, di procedere ad un aggiornamento dei prezzi, al fine di poter dare esecuzione ai lavori.



## TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ADOTTATI NEGLI ULTIMI 9 MESI (Luglio 2021 - Marzo 2022)

Provvedimento normativo	Disposizioni rilevanti	Testo	Oggetto
<p><u>D.L. Sostegni bis</u></p> <p>D.L. n. 73/2021, conv. L. n. 106/2021</p> <p>(n.d.r.: è la L. di conversione che ha inserito l'art. 1-septies nel testo del D.L. Sostegni bis)</p>	<p><u>Art. 1-septies</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.</li> <li>2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'<u>articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici</u> relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>, e, per i contratti regolati dal <u>codice dei contratti pubblici</u>, di cui al <u>decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</u>, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).</li> <li>3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori , ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. (2)</li> <li>4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.</li> <li>5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al <u>decreto legislativo</u></li> </ol>	<p><b>Previsione delle compensazioni per il caro materiali relative al 1° semestre 2021.</b></p> <p><b>Istituzione del Fondo di compensazione al MIMS.</b></p> <p><b>Attribuzione al MIMS del compito di rilevare gli aumenti verificatisi nel 1° semestre 2021 rispetto ai prezzi correnti nell'anno di presentazione dell'offerta (dal 2020 a ritroso).</b></p> <p><b>Attribuzione al MIMS del compito di individuare le modalità di presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese e dei requisiti di accesso al Fondo MIMS</b> (n.d.r.: modalità valide poi anche per le istanze di</p>

		<p><u>12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</u></p> <p>6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziati annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al <u>decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</u>, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.</p> <p>8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.</p> <p>9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.</p> <p>[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, in sede di conversione. [2] Comma modificato dall'articolo 16, comma 3-novies, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156.</p>	<p>compensazione per Il semestre 2021 e I semestre 2022).</p>
<p><u>D.L. Sostegni bis</u>  (così come modificato dalla Legge di Bilancio</p>	<p><u>Art. 1-speties</u></p>	<p>1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (2)</p>	<p><b>Previsione delle compensazioni per il caro materiali relative al II° semestre 2021.</b></p>

<p>2022, art. 1, co. 398, 399, L. n. 234/2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).</li> <li>3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori , ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (3)</li> <li>4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi (4)</li> <li>5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</li> <li>6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</li> <li>7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza</li> </ol>	<p><b>Attribuzione al MIMS del compito di rilevare gli aumenti verificatisi nel II° semestre 2021 rispetto ai prezzi correnti nell'anno di presentazione dell'offerta (dal 2020 a ritroso).</b></p>
--	---	---

		<p>delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.</p> <p>8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.</p> <p>9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.</p> <p>[1] Articolo inserito dall'<u>articolo 1, comma 1, della Legge 23 luglio 2021, n. 106</u>, in sede di conversione. [2] Comma modificato dall'<u>articolo 1, comma 398, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234</u>. [3] Comma modificato dall'<u>articolo 16, comma 3-novies, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121</u>, convertito con modificazioni dalla <u>Legge 9 novembre 2021, n. 156</u> e successivamente dall'<u>articolo 1, comma 398, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234</u>. [4] Comma modificato dall'<u>articolo 1, comma 398, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234</u>.</p>	
<p><u>D.L. Sostegni bis</u>  (così come ulteriormente modificato D. L. Sostegni ter, art. 29, D.L. n. 4/2022)</p>	<p><u>Art. 1-speties</u></p>	<p>1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (2)</p> <p>2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a) (3)</p> <p>3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori , ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento</p>	<p><b>Specificazione dei giustificativi che le imprese devono allegare alle istanze di compensazione.</b></p>

		<p>o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi (4)</li> <li>5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</li> <li>6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</li> <li>7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.</li> <li>8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente</li> </ol>	
--	--	---	--

		<p>nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga (5).</p> <p>9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.</p> <p>[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, in sede di conversione.  [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 398, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.  [3] Comma modificato dall'articolo 16, comma 3-novies, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 e successivamente dall'articolo 1, comma 398, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.  [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 398, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.  [5] Comma modificato dall'articolo 29, comma 13, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.</p>	
<p><u>D.L. Sostegni ter</u>  D.L. n. 4/2022</p>	<p><u>Art. 29</u></p>	<p>1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;</p> <p>b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.</p> <p>2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla</p>	<p><b>Previsione dell'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici affidati a partire dall'entrata in vigore del D.L. Sostegni ter</b> (n.d.r.: Non prevedendo la revisione per i contratti affidati a seguito delle offerte presentate nel corso del 2022, l'art. 29 produrrà i suoi effetti solo a partire dal 2023).</p> <p><b>Previsione di nuove modalità di calcolo delle compensazioni a seguito dell'intervento della revisione prezzi.</b></p> <p><b>Attribuzione all'ISTAT</b> (n.d.r.: entro 90 gg da entrata in vigore del D.L. Sostegni ter: ossia, fine</p>

		<p>determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.</li> <li>4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.</li> <li>5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.</li> <li>6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.</li> <li>7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i</li> </ol>	<p>aprile) <b>del compito di definire nuovi criteri per calcolare gli incrementi del costo dei materiali al fine dell'accesso alle compensazioni previste dal D.L. Sostegni ter (dal 1° gennaio 2023).</b></p> <p><b>Sollecito ad aggiornare prezzi regionali più attribuzione a MIMS del compito, previo parere CSLPP, di definire criteri per l'aggiornamento degli stessi tramite linee guida</b> (n.d.r.: entro 90 gg da entrata in vigore del D.L. Sostegni ter: ossia, fine aprile).</p>
--	--	---	--

		<p>certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.</p> <p>8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.</p> <p>9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.</p> <p>10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.</p> <p>11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p>	
--	--	--	--

		<p>12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.</p> <p>13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».</p>	
<p><u>D.L. Energia</u>  D.L. n. 17/2022</p>	<p><u>Art. 25</u></p>	<p>1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.</p> <p>3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).</p> <p>4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.</p>	<p><b>Aumento Fondo istituito presso il MIMS per le compensazioni relative al 2021 e da distribuire ai sensi del D.L. Sostegni bis.</b></p> <p><b>Previsione delle compensazioni per il caro materiali relative al 1° semestre 2022.</b></p> <p><b>Attribuzione al MIMS del compito di rilevare gli aumenti verificatisi nel 1° semestre 2022 rispetto ai prezzi correnti nell'anno di presentazione dell'offerta (dal 2021 a ritroso).</b></p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.</li> <li>6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.</li> <li>7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.</li> <li>8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.</li> <li>9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.</li> </ol>	
<p><u>D.L. Ucraina</u> D.L. n. 21/2022</p>	<p><u>Art. 23</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di</li> </ol>	<p><b>Anticipazione fino al 50% del Fondo MIMS per le istanze di compensazione presentate per il 1° semestre 2021.</b></p>

		<p>compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.</p> <p>2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:</p> <p>a. il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.</p> <p>b. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.</p>	<p><b>Aumento Fondo istituito presso il MIMS per le compensazioni relative al 2021 e da distribuire ai sensi del D.L. Sostegni bis e per le compensazioni previste dal D.L. Sostegni ter.</b></p>
<p><u>D.L. Sostegni ter</u>  D.L. n. 4/2022, conv. L. n. 28/2022</p>		<p>1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni (1):</p> <p>a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) (2);</p> <p>b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o</p>	<p><b>Possibilità per gli accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni ter, L. n. 28/2022, entro certi limiti, di procedere ad un aggiornamento dei prezzi, al fine di poter dare esecuzione ai lavori.</b></p>

		<p>in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.</li> <li>3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.</li> <li>4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.</li> <li>5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.</li> <li>6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.</li> <li>7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento,</li> </ol>	
--	--	--	--

		<p>in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.</p> <p>8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma (3).</p> <p>9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (4).</p> <p>10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.</p>	
--	--	--	--

		<p>11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p> <p>11. (bis). In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro (5).</p> <p>12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi (6).</p> <p>13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».</p> <p>13. (bis). All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" (7).</p>	
--	--	--	--

		<p>[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p> <p>[2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p> <p>[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p> <p>[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p> <p>[5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p> <p>[6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p> <p>[7] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p>	
--	--	---	--





# **CARO MATERIALI MODELLI UTILI**



# FAC SIMILE

## BOZZA DI ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

(da adattare al caso concreto)

Spett.le  
Committente

.....  
c.a.: Il Responsabile del Procedimento

.....  
Il Direttore dei Lavori

.....  
Collegio Consultivo Tecnico  
(ove nominato)

**Oggetto: Lavori di ..... CIG ..... CUP ..... - Istanza di sospensione dei lavori per irreperibilità sul mercato delle materie prime**

La scrivente Impresa ....., con sede legale in ....., nella persona del Legale Rappresentante, ....., in qualità di affidataria<sup>1</sup> del contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento di ....., stipulato con codesta spettabile amministrazione in data.....(repertorio n....), per un importo complessivo di euro....., con la presente, rappresenta quanto segue.

### PREMESSO CHE

- È stato dato effettivo inizio ai lavori in data ....., come accertato dal responsabile del procedimento con verbale del .....
- sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere;
- in particolare, a partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
- a ciò si aggiunge un rincaro straordinario dei costi **dell'energia elettrica, del gas e del petrolio**, che, iniziato dalla seconda metà del 2021 si è ulteriormente aggravato a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**, e ha indotto il Governo e le istituzioni a descrivere lo scenario nazionale in termini di **economia di guerra**.

---

<sup>1</sup> Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei etc.) dell'affidataria.

- nel corso delle ultime settimane è in corso un ulteriore, repentino ed incontrollabile aumento dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia, tale da rendere **ingestibile la situazione nei cantieri**;
- i principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l'attività;
- tali improvvise circostanze hanno determinato, e stanno continuando a determinare, un **eccezionale restringimento delle importazioni** delle principali materie prime dai mercati esteri di riferimento e, in particolare, da quello cinese, oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione;
- è in corso un micidiale **effetto domino**, tale per cui i **fornitori e/o i subappaltatori stanno revocando gli impegni contrattuali a suo tempo assunti**, in quanto non più in grado di onorarli alle condizioni ivi stabiliti, se non aumentando enormemente i preventivi;
- le predette restrizioni stanno provocando anche la **sostanziale irreperibilità**, sia sul mercato comunitario che nazionale, **di alcuni materiali** di cruciale importanza, quali i prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro.
- vieppiù, il **rincarico dei costi dell'energia, gas e petrolio** sta producendo enormi problemi sulla circolazione/trasporto sul territorio nazionale di qualunque tipo di merce, di fatto conducendo ad un sostanziale blocco dei principali vettori, con l'effetto di aggravare ulteriormente le difficoltà, già presenti, di reperimento dei materiali da costruzione;

#### CONSIDERATO CHE

- tale situazione costituisce **una causa di forza maggiore**, tale per cui la scrivente impresa si trova, temporaneamente, nell'impossibilità di garantire il tempestivo e puntuale reperimento delle materie prime necessarie alla realizzazione delle lavorazioni oggetto dell'affidamento in oggetto e, conseguentemente, di proseguire queste ultime secondo le regole dell'arte nonché di rispettare il cronoprogramma dei lavori già approvato;
- l'articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) che prevede che:
  - *“In tutti i casi in cui ricorrano **circostanze speciali** che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che **non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto**, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”* (comma 1);
  - *“La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP **per ragioni di necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti (...)”* (comma 2);
  - Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che *“Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, **per cause imprevedibili o di forza maggiore**, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire*

*le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla **sospensione parziale dei lavori non eseguibili**, dandone atto in apposito verbale (...)*” (comma 4);

- l'articolo 5 del decreto 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. d), n. 2), del decreto 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, **fino al 30 giugno 2023**, consente la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di **lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tra le altre cose, per “*gravi ragioni di ordine tecnico idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti*”. -

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

si formula richiesta,

a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di

- accordare, ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, la sospensione (totale o parziale) dei lavori **per cause imprevedibili o di forza maggiore**, stante **l'impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali da costruzione, e tale da integrare gravi ragioni di ordine tecnico idonee a compromettere la realizzazione a regola d'arte dei lavori**; e, per l'effetto, disporre, una volta cessate le relative cause, la proroga del termine contrattuale per il tempo corrispondente,

nonché di

- procedere all'approvazione di **apposita perizia di variante**, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), per la sopravvenienza di circostanze imprevedute e imprevedibili, al fine di predisporre tutte le misure idonee e accertare i costi per far fronte alla situazione in atto.

Si allegano a tal fine le seguenti dichiarazioni dei fornitori e/o subappaltatori (inserire ove disponibili le disdette, o i nuovi preventivi presentati dai fornitori e/o subappaltatori della commessa).

Con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente, e si conferma sin d'ora la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto positivo e collaborativo sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto.

Si allegano i seguenti documenti...

- 1) .....
- 2) .....

Cordiali saluti

Data .....

Firma

# FAC SIMILE<sup>2</sup>

## BOZZA DI ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI<sup>3</sup>

Spett.le  
Committente

.....

Direttore dei Lavori

.....

p.c.

Subappaltatore

.....

**Oggetto: contratto di appalto stipulato il..... avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di.....**

- **Istanza di sospensione dei lavori per irreperibilità sul mercato delle materie prime**

La scrivente Impresa in persona del legale rappresentante ....., con riferimento al contratto di appalto in oggetto, intende comunicare quanto segue..

### PREMESSO CHE

- è stato dato effettivo inizio ai lavori in data ....., come da verbale sottoscritto dalla direzione lavori del .....
- sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere;
- in particolare, a partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
- a ciò si aggiunge un rincaro straordinario dei costi **dell'energia elettrica, del gas e del petrolio**, che, iniziato dalla seconda metà del 2021 si è ulteriormente aggravato a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**, e ha indotto il Governo e le istituzioni a descrivere lo scenario nazionale in termini di **economia di guerra**;
- nel corso delle ultime settimane è in corso un ulteriore, repentino ed incontrollabile aumento dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia, tale da rendere **ingestibile la situazione nei cantieri**;

<sup>2</sup> Il modello può essere liberamente modificato per essere adattato alla singola situazione.

<sup>3</sup> Utilizzare la carta intestata dell'impresa per l'invio della comunicazione. Indirizzare al Committente, al Direttore Lavori e a tutti i subappaltatori in una forma che ne attesti il ricevimento da parte dei destinatari.

- i principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l'attività;
- tali improvvise circostanze hanno determinato, e stanno continuando a determinare, un **eccezionale restringimento delle importazioni** delle principali materie prime dai mercati esteri di riferimento e, in particolare, da quello cinese, oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione;
- è in corso un micidiale **effetto domino**, tale per cui i **fornitori e/o i subappaltatori stanno revocando gli impegni contrattuali a suo tempo assunti**, in quanto non più in grado di onorarli alle condizioni ivi stabilite, se non aumentando enormemente i preventivi;
- le predette restrizioni stanno provocando anche la **sostanziale irreperibilità**, sia sul mercato comunitario che nazionale, **di alcuni materiali** di cruciale importanza, quali i prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro.
- vieppiù, il **rincaro dei costi dell'energia, gas e petrolio** sta producendo enormi problemi sulla circolazione/trasporto sul territorio nazionale di qualunque tipo di merce, di fatto conducendo ad un sostanziale blocco dei principali vettori, con l'effetto di aggravare ulteriormente le difficoltà, già presenti, di reperimento dei materiali da costruzione;

#### CONSIDERATO CHE

- tale situazione costituisce **una causa di forza maggiore**, tale per cui la scrivente impresa si trova, temporaneamente, nell'impossibilità di garantire il tempestivo e puntuale reperimento delle materie prime necessarie a regolare svolgimento delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto in oggetto e, conseguentemente, di proseguire queste ultime secondo le regole dell'arte nonché di rispettare il cronoprogramma dei lavori già approvato;
- le difficoltà di reperimento delle materie prime e lo straordinario rincaro dei prezzi dei materiali e dell'energia, anche in conseguenza dell'evento bellico, **non erano prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di appalto** in oggetto e, in quanto tale, anche ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, rappresentano eventi che per intensità e durata sono tali da determinare un'oggettiva alterazione dell'equilibrio contrattuale e quindi una maggiore onerosità per la scrivente impresa che si pone oltre una normale e tollerabile alea contrattuale;
- nel contratto di appalto in oggetto **non è stata disciplinata la possibilità di revisionare il corrispettivo** in conseguenza di eventi imprevedibili;
- la carenza dei materiali non è ascrivibile alla responsabilità della scrivente impresa e in quanto tale **non può essere eccetto l'inadempimento contrattuale e l'applicazione delle penali per il ritardo**;
- le stesse aziende fornitrici stanno richiedendo agli appaltatori la revisione delle condizioni economiche dei contratti per causa di "forza maggiore", pena lo scioglimento degli stessi;
- tra i principi espressi dal codice civile, l'articolo 1664 prevede che, se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e **simili**, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;

- come espressamente riconosciuto dalla suprema Corte di Cassazione nella Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 dell'Ufficio del Massimario **la rinegoziazione del contratto costituisce espressione concreta dei principi di correttezza e buona fede** ed è l'unico strumento idoneo ad offrire una tutela nei contratti di durata ogni qual volta si verifichi un evento inaspettato tale da riflettersi sull'assetto giuridico-economico;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

la scrivente Impresa chiede

- di accordare **la sospensione (totale o parziale) dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore**, stante l'impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali da costruzione, e tale da integrare gravi ragioni di ordine tecnico idonee a compromettere la realizzazione a regola d'arte dei lavori e secondo le tempistiche concordate; e, per l'effetto, disporre, una volta cessate le relative cause, **la proroga del termine contrattuale per il tempo corrispondente e la non esigibilità delle penali per il ritardo;**

nonché

- in applicazione dei canoni generali di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c), di procedere ad una **rinegoziazione** del contratto in oggetto individuando soluzioni riequilibrative eque ed accettabili.

Si allegano a tal fine le seguenti dichiarazioni dei fornitori e/o subappaltatori (inserire ove disponibili le disdette, o i nuovi preventivi presentati dai fornitori e/o subappaltatori).

Con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente si conferma sin d'ora la disponibilità ad un confronto positivo e collaborativo sulle questioni riportate nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto.

L'impresa, inoltre, garantisce, fin da ora, che adotterà ogni può opportuna azione e iniziativa per assicurare la necessaria messa in sicurezza del cantiere, dei mezzi, attrezzature e materiali ivi presenti.

Si allegano i seguenti documenti...

- 3) .....
- 4) .....

Cordiali saluti

Data .....

Firma

(da adattare al caso concreto)

**Raccomandata via P.E.C.**

Spett.le  
Committente

.....  
c.a.: Egregio Sig.

.....  
Responsabile del Procedimento

**Anticipata via mail**

.....  
Direttore dei Lavori

.....  
Presidente del Collegio Consultivo Tecnico  
(ove nominato)

**Oggetto: *Lavori ..... CIG ..... CUP ..... - Eccezionale incremento delle materie prime, indisponibilità di materiali da costruzione e conseguenze del conflitto bellico Russo-Ucraino – Criticità operative***

Con la presente, la scrivente Impresa..... intende ribadire la sussistenza di forti criticità operative sul normale andamento delle attività del cantiere in oggetto, a seguito dei numerosi eventi legati al contesto economico e geopolitico internazionale.

In particolare, si evidenzia che

- sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere;
- segnatamente, a partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
- a ciò si aggiunge un rincaro straordinario dei costi **dell'energia elettrica, del gas e del petrolio**, che, iniziato dalla seconda metà del 2021 si è ulteriormente aggravato a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**, e ha indotto il Governo e le istituzioni a descrivere lo scenario nazionale in termini di **economia di guerra**.

- nel corso delle ultime settimane è in corso un ulteriore, repentino ed incontrollabile aumento dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia, tale da rendere **ingestibile la situazione nei cantieri**;
- i principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l'attività;
- tali improvvise circostanze hanno determinato, e stanno continuando a determinare, un **eccezionale restringimento delle importazioni** delle principali materie prime dai mercati esteri di riferimento e, in particolare, da quello cinese, oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione;
- è in corso un micidiale **effetto domino**, tale per cui i **fornitori e/o i subappaltatori stanno revocando gli impegni contrattuali a suo tempo assunti**, in quanto non più in grado di onorarli alle condizioni ivi stabiliti, se non aumentando enormemente i preventivi;
- le predette restrizioni stanno provocando anche la **sostanziale irreperibilità**, sia sul mercato comunitario che nazionale, **di alcuni materiali** di cruciale importanza, quali i prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro.
- vieppiù, il **rincaro dei costi dell'energia, gas e petrolio** sta producendo enormi problemi sulla circolazione/trasporto sul territorio nazionale di qualunque tipo di merce, di fatto conducendo ad un sostanziale blocco dei principali vettori, con l'effetto di aggravare ulteriormente le difficoltà, già presenti, di reperimento dei materiali da costruzione;
- a rendere ancora più critico tale scenario emergenziale, vi è **la grave situazione del mercato creditizio**, attualmente in forte flessione, che non consente agli operatori economici del settore di sviluppare alcun tipo di programmazione a medio-lungo termine per assenza (o difficile reperimento) della necessaria provvista finanziaria.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

si rappresenta a codesta spett. le Stazione Appaltante che i gravi disagi che si stanno ripercuotendo sul regolare svolgimento dei lavori, che causano oneri ormai non sono più sostenibili e giustificerebbero il fermo delle attività per evidente squilibrio del sinallagma contrattuale.

### **e si formula istanza**

al Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il Direttore dei Lavori, di **adottare tutte le misure necessarie a tutelare la realizzazione dell'appalto**, procedendo al riequilibrio del contratto in ossequio al principio di buona fede negoziale *ex art. 1375 c.c.*, quali in particolare:

- La concessione, previa apposita istanza da parte dello scrivente, di una congrua **proroga dei termini contrattuali** ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. [●] del Capitolato Speciale di Appalto;
- La **sospensione totale delle lavorazioni** ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. [●] del Capitolato Speciale di Appalto sul presupposto del verificarsi di una circostanza speciale tale da impedire la regolare prosecuzione dei lavori. Tale sospensione dovrebbe permanere perlomeno fino a quando torneranno regolarmente disponibili sul mercato tutte le materie prime da costruzione, nonché il gasolio necessario a consentire il funzionamento dei mezzi d'opera;

- L'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di una Variante in corso d'opera che introduca una **clausola di revisione prezzi** tale da scongiurare carenze di effettività dell'Offerta economica presentata dalla scrivente Impresa in fase di gara;
- Riconoscimento di un **equo compenso** ai sensi dell'art. 1664, comma 2 c.c., volto a ristorare l'Appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione evidenziate in narrativa, che ne hanno reso significativamente più onerosa la prestazione, alterando l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
- l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile, di urgenti misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, a fronte della situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta.

### **Si evidenzia altresì sin d'ora che**

in assenza di una rapida introduzione da parte di codesta Spett.le Stazione Appaltante di un qualsivoglia meccanismo di soccorso negoziale – la scrivente Imprese potrebbe risultare oggettivamente impossibilitato a proseguire nell'esecuzione dei lavori (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256, comma 2 c.c.), con la conseguenza che

- ci si riserviamo fin d'ora – previa opportuna comunicazione a codesta Spett.le Stazione Appaltante e alle principali rappresentanze sindacali territoriali – di **sospendere le lavorazioni** fino a quando le congiunture economiche e geopolitiche renderanno possibile la ripresa degli stessi.
- si paventa una situazione di impossibilità ad assicurare la prosecuzione dei lavori.

Si allegano a tal fine le seguenti dichiarazioni dei fornitori e/o subappaltatori (inserire ove disponibili le disdette, o i nuovi preventivi presentati dai fornitori e/o subappaltatori della commessa).

Confermando la nostra piena disponibilità e collaborazione, nel comune interesse a garantire una celere ed efficace realizzazione delle opere in oggetto, si inviano cordiali saluti.

Distinti saluti.

**Impresa .....**  
 Il Procuratore Speciale  
 [●]

*Allegati: c.s.d.*